

AVV. CLAUDIO BONORA  
AVV. ROBERTO FERRETTI  
AVV. LUIGI GIURI  
AVV. ALDO FELICIANI

Milano, 23 ottobre 2015

AVV. ROBERTO MANTEGAZZA  
AVV. DANIELE GIOMBINI  
AVV. MARCO MASSIMINO  
AVV. CHIARA TERESA BONORA, D.R.  
AVV. CAMILLA MERLINI  
AVV. ENRICO PICCIONE  
AVV. DANIEL LUNETTA  
AVV. RICCARDO TORLASCHI  
AVV. RODOLFO MIGNONE  
AVV. ANTONELLA SANTORO  
D.SSA VALENTINA BONORA  
DOTT. LUCA D. MAGISTRO

Alla  
BANCA D'ITALIA  
Servizio Regolamentazione e  
Analisi Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione I  
Via Milano 53  
00184 ROMA


Via p.e.c. all'indirizzo  
servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it

Oggetto: Commenti al Documento per la consultazione "*Attuazione dell'articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*"

Nel rispondere alla consultazione in oggetto, gli scriventi desiderano innanzitutto esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto da codesta Autorità al fine di predisporre una disciplina organica della regolamentazione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e ringraziare per la possibilità di formulare i propri commenti in merito alla proposta che la Banca d'Italia intende formulare al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di dare attuazione all'art. 120, comma 2, TUB.

Tali commenti vengono, per facilità di riferimento, riportati in modo schematico nella tabella qui allegata.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, si porgono i migliori saluti.



(Roberto Ferretti)



(Roberto Mantegazza)

All. c.s.d.-

## ALLEGATO

OSSERVAZIONI IN MERITO AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE RELATIVO ALLA PROPOSTA CHE LA BANCA D'ITALIA INTENDE FORMULARE AL CICR IN MATERIA DI "ATTUAZIONE DELL'ART. 120, COMMA 2, DEL TESTO UNICO BANCARIO IN MATERIA DI PRODUZIONE DEGLI INTERESSI NELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA"

ARGOMENTO	TESTO MESSO IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E/O PROPOSTE DI MODIFICA
<b>Articolo 2</b> <b>(Scopo ed ambito di applicazione)</b>		
1. <b>Commi 1 e 2 (operazioni diverse da quelle previste dai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito)</b>	<p><i>"La presente delibera attua l'articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti".</i></p> <p><i>"La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità ed i criteri indicati negli articoli 3 e 4".</i></p>	<p>Nonostante il tenore della disposizione, la Proposta, a differenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 (artt. 3 e 4), non prevede alcuna disciplina degli interessi che maturano nell'ambito di finanziamenti con piano di rimborso rateale (mutui e locazioni finanziarie), né, più in generale, di rapporti diversi da quelli regolati in conto corrente.</p> <p>Conseguentemente, non è chiaro se per le fattispecie non previste dalla nuova delibera continui a trovare applicazione quella de 9 febbraio 2000 ovvero se questa debba ritenersi abrogata nella sua interezza.</p>
2. <b>Comma 3 (interessi moratori)</b>	<p><i>"Per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile"</i></p>	<p>Preso atto che la Relazione precisa che il divieto di anatocismo trova applicazione per i soli interessi corrispettivi e non per quelli moratori, si osserva che la disposizione in commento non precisa con quali modalità questi ultimi (a valere sull'eventuale sconfinamento del conto affidato o sul debito da interessi corrispettivi una volta divenuto esigibile) debbano essere contabilizzati e se ne sia ammessa la capitalizzazione (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1283 c.c.).</p>

	ARGOMENTO	TESTO MESSO IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E/O PROPOSTE DI MODIFICA
<b>Articolo 4</b> <b>(Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito)</b>			
3.	<b>Comma 2 (periodicità di contabilizzazione degli interessi)</b>	La Proposta prevede una periodicità di contabilizzazione degli interessi <i>“non inferiore ad un anno”</i> .	L’art. 120, comma 2, TUB, non ha autorizzato alcuna deroga al principio stabilito dall’art. 1283 c.c., il quale consente alle parti di stabilire, tramite convenzione posteriore alla loro scadenza, la capitalizzazione di <i>“interessi dovuti per almeno sei mesi”</i> . La disposizione in commento, quindi, potrebbe essere impugnata poiché circoscrive la libertà contrattuale delle parti oltre i limiti tassativi fissati dalla disposizione codicistica, impedendo che la convenzione successiva possa essere stipulata su base semestrale.
4.	<b>Comma 4, primo periodo (esigibilità degli interessi)</b>	<i>“Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto inviato ai sensi dell’art. 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB”</i> .	La disposizione appare in contrasto con gli artt. 1282 e 1283 c.c., i quali stabiliscono che (i) tutti i crediti liquidi ed esigibili producono interessi, ivi compresi gli interessi scaduti (seppure a certe condizioni) e che (ii) le limitazioni sono stabilite soltanto dalla legge (o dal titolo). Non pare, pertanto, che una limitazione alla automatica produzione di interessi possa essere introdotta mediante una norma secondaria.
5.	<b>Comma 5 (estinzione del debito da interessi tramite “storno” delle rimesse affluite sul conto affidato del cliente)</b>	<i>“Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi”</i> .	La Relazione precisa che, con tale accorgimento, si consente che <i>“le rimesse (ad es. un bonifico) ‘in entrata’ sul conto (affidato) del cliente debitore siano direttamente ‘stornate’ dalla banca e impiegate per estinguere il debito da interessi”</i> . Dal testo della norma sembrerebbe che le rimesse utilizzabili a tal fine siano soltanto quelle confluite dopo che il debito da interessi sia divenuto esigibile, cioè dopo 60 giorni dalla ricezione dell’estratto conto (anche perché le rimesse precedenti affluite sul conto passivo avrebbero l’effetto automatico di ripristinare la provvista o di estinguere l’eventuale debito da extra-fido). Questa interpretazione presuppone l’inesigibilità del credito da interessi di cui si è detto sopra, la quale, tuttavia, non pare potersi introdurre mediante una norma secondaria, come previsto dall’art. 1282 c.c..
6.	<b>Terzo periodo del comma 4 e comma 5 (Modalità di pagamento degli interessi creditori per il cliente)</b>	Tali disposizioni prendono in considerazione i soli interessi passivi.	Non si prevede alcuna disciplina circa le modalità di pagamento degli interessi attivi per il cliente. Sembrerebbe quindi che, in assenza di ipotesi di compensazione con i saldi debitori di altri conti intrattenuti dal cliente (nel rispetto dell’ordine di cui all’art. 1194 c.c.), la banca, per non essere costretta a dover procedere a continui (ed ingestibili sul piano

	ARGOMENTO	TESTO MESSO IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E/O PROPOSTE DI MODIFICA
			<p>operativo) pagamenti in corrispondenza delle singole scadenze degli interessi, non possa far altro che accreditare le relative somme sul conto corrente, con conseguente loro capitalizzazione (in favore del cliente). Non è chiaro se la deroga al divieto di anatocismo (ammessa dall'art. 127 TUB) debba comunque rispettare i limiti previsti dall'art. 1283 c.c..</p>